



COMUNE DI PIEVE VERGONTE

PROVINCIA DEL VERBANO-CUSIO-OSSOLA

N. 23 Reg. Delib.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) – ESAME ED APPROVAZIONE.

L'anno **Duemiladodici** addì **ventisei** del mese di **Settembre** alle ore **21:00**, convocato con appositi avvisi si è riunito il Consiglio Comunale nella sala del Municipio in seduta ordinaria e pubblica e fatto l'appello nominale risultano:

| Cognome e Nome | Presente |
|--|---------------------|
| 1. MARIUCCIA BECCARI – Sindaco | SI |
| 2. MARIA GRAZIA MEDALI – ViceSindaco/Consigliere | SI |
| 3. DAVIDE SALA – Assessore/Consigliere | SI |
| 4. ELISA ROVALETTI - Consigliere | NO |
| 5. MARIO RINALDI – Assessore/Consigliere | SI |
| 6. MAURO ROSSETTI - Consigliere | SI |
| 7. GISELLA GIULIANA BALOTTI - Consigliere | NO |
| 8. ARNALDO TABACCO - Consigliere | SI |
| 9. FLAVIANO ARCHETTI – Consigliere | NO |
| 10. EDOARDO AZZONI - Consigliere | SI |
| 11. ELISEO SPADONE - Consigliere | SI |
| 12. ALESSIO IOLITA – Consigliere | NO |
| 13. CLAUDIO OPRANDI – Consigliere | SI |
| | Totale Presenti: 09 |
| | Totale Assenti: 04 |

Assiste all'adunanza il Segretario Comunale Dott. Mauro BIGLIERI

Il Presidente Mariuccia Beccari, nella sua qualità di Sindaco, dichiara aperta la seduta per aver constatato il numero legale degli intervenuti, passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.

IL SINDACO, prendendo la parola, procede a dare illustrazione del presente punto all'ordine del giorno puntualizzando che le aliquote delle tariffe per l'anno 2012 resteranno quelle previste ai minimi di legge, quindi cede la parola al Segretario Comunale affinché proceda ad illustrare tecnicamente il punto.

IL FUNZIONARIO esplica quanto richiesto.

DOPODICHE'

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITA e condivisa la predetta relazione;

VISTO ed esaminato lo schema di Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che, composto da n. 17 articoli viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il suddetto Regolamento, all'uopo predisposto, disciplina l'imposta municipale propria istituita in via sperimentale a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente in materia assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza dell'azione amministrativa;

RITENUTO, pertanto, giusto procedere all'approvazione del predetto Regolamento;

ACQUISITI i pareri favorevoli di competenza;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. del 14.03.2011 n. 23;

VISTA la Legge n. 214/2011;

VISTA la Legge n. 44 in data 26.04.2012 di conversione del D.Lgs. n. 16/2012;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTA la circolare n. 3/df del 18.05.2012 del Ministero dell'Economia e delle Finanze circa chiarimenti/precisazioni in merito all'applicazione dell'IMU;

All'unanimità dei voti espressi ai sensi di legge:

DELIBERA

- 1) Di dare atto dell'istituzione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) a decorrere dal 01 Gennaio 2012, in sostituzione dell'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI);

- 2) Di approvare, come si approva per le ragioni di cui in premessa, il Regolamento per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria (IMU) che, composto da n. 17 articoli viene allegato alla presente deliberazione per costituirne parte integrante e sostanziale;

- 3) Di inviare la presente deliberazione regolamentare relativa all'Imposta Municipale Propria al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine di cui all'art. 52, c.2, del D.Lgs. n. 446/1997 e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione.

IL SINDACO
F.to Mariuccia Beccari

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mauro Biglieri

=====

Ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali":

Sono stati acquisiti pareri sulla proposta di deliberazione (art. 49)

Parere tecnico favorevole
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
F.to: Rag. Mauro PIRAZZI

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione è in corso di pubblicazione dal come prescritto dall'art. 124.

Pieve Vergonte, lì 24/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Mauro Biglieri

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mauro Biglieri

Pieve Vergonte lì, 24/10/2012

E' stata trasmessa, con lettera n.6274 in data 24/10/2012, ai capigruppo consiliari (art. 125)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il _____

- decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art. 134, comma 3 del D.Lgs. 267/2000)
- perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000)

Pieve Vergonte lì, 24/10/2012

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Mauro Biglieri



COMUNE DI PIEVE VERGONTE

Provincia del VERBANO - CUSIO - OSSOLA

Via Dr. Cicoletti n. 35 – 28886 PIEVE VERGONTE

c.f. 00421700030

Tel. 0324/86122 – Fax 0324/86265

Indirizzo e-mail : tributi@comunepievevergonte.it

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 26/09/2012

INDICE

- Art. 1 - Oggetto del Regolamento**
- Art. 2 - Terreni Agricoli – Esenzione dell'imposta**
- Art. 3 – Aree fabbricabili**
- Art. 4 – Abitazione Principale – Definizione**
- Art. 5 – Pertinenze dell'abitazione principale**
- Art. 6 – Agevolazioni**
- Art. 7 – Agevolazioni e relativi adempimenti**
- Art. 8 – Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali**
- Art. 9 - Versamenti**
- Art. 10 - Importi minimi per versamenti**
- Art. 11- Misura degli interessi**
- Art. 12- Rateizzazione dell'imposta**
- Art. 13- Rimborsi di modica entità**
- Art. 14- Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree**
- Art. 15- Compensazione**
- Art. 16- Funzionario Responsabile**
- Art. 17- Entrata in vigore**

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina l'imposta municipale propria, istituita in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, secondo quanto stabilito dagli articoli 7,8, 9 e 14 del Decreto Legislativo 14 marzo 2011 n. 23, e dell'art. 13 del D. L. n. 201/2011, con le modificazioni apportate dalla relativa legge di conversione e nonché dall'art. 4 del D.L. n. 16 del 02/03/2012 con le modificazioni della Legge di conversione n. 44 del 26/04/2012.
2. Il presente regolamento viene adottato ai sensi dell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446 e disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, in attuazione delle disposizioni contenute nella vigente normativa statale assicurandone la gestione secondo i criteri di efficienza, economicità, funzionalità e trasparenza.
3. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni previste dalle vigenti leggi nazionali in materia di imposta municipale propria, di attività di accertamento, sanzioni, riscossione, rimborsi e contenzioso.

Art. 2 – Terreni agricoli – Esenzione dell'imposta

1. In ragione di quanto previsto dall'art. 15 della Legge 27 dicembre 1977 n. 984, i terreni agricoli del Comune di Pieve Vergonte sono esenti dall'imposta così come previsto dall'art. 7, lett. h) del D. Lgs. 504/1992, applicabile anche in materia di Imposta Municipale Propria secondo quanto previsto al comma 8 dall'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011.

Art. 3 – Aree Fabbricabili

1. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito nel comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, in relazione a quanto previsto all'art. 8 comma 4 del D. Lgs. n. 23/2011 al fine della limitazione del potere di accertamento del comune, non si fa luogo ad accertamento del loro maggior valore, nel caso in cui l'imposta Municipale Propria dovuta per le predette aree risulti versata sulla base dei valori non inferiori a quelli stabiliti a norma del comma successivo, secondo criteri improntati al perseguimento dello scopo di ridurre l'insorgenza del contenzioso.
2. La Giunta Comunale determina i valori, con possibilità di modificarli periodicamente, con specifica deliberazione, avente effetto con riferimento alle scadenze di versamento successive alla data di adozione.
3. I valori di cui sopra rappresentano per il Comune valori minimi, sopra ai quali non viene svolta alcuna attività di accertamento, senza che possa far sorgere da parte del contribuente alcun vincolo. Le aree dichiarate dal contribuente per un valore almeno pari a quello stabilito dal Comune vengono automaticamente non fatte oggetto di attività di accertamento. Al contribuente che abbia dichiarato il valore dell'area fabbricabile in misura superiore ai valori predeterminati dal Comune non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza di imposta versata in dipendenza di tale valore.
4. Ai fini della presente imposta, l'area è fabbricabile in base allo strumento urbanistico generale o sue varianti a partire dalla data di adozione da parte del Comune, indipendentemente dall'approvazione della Regione e dalla successiva adozione di strumenti attuativi del medesimo.
5. L'assenza di un piano attuativo dello strumento urbanistico generale non ha quindi alcuna influenza sulla qualificazione del terreno, che rimane area fabbricabile, incidendo per contro sulla quantificazione dell'ammontare del valore del medesimo.

Art. 4 – Abitazione principale – definizione

1. Si definisce abitazione principale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto Edilizio Urbano come unica unità immobiliare, nella quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano

abituamente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Art. 5 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Le pertinenze dell'abitazione principale si considerano parti integranti della stessa anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.
2. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate in categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali suindicate.

Art. 6 – Agevolazioni

1. Sono soggette alla stessa aliquota e detrazioni previste per l'abitazione principale:
 - a) la ex casa coniugale del soggetto passivo che, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio risulta assegnatario di detta unità immobiliare;
 - b) le unità immobiliari possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili, che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate, intendendo come tali quelle non fatte oggetto di contratto di locazione;
 - c) l'unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata.
2. Sono altresì soggette al trattamento dell'abitazione principale, ai soli fini della detrazione di imposta le unità immobiliari, appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari, nonché gli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari.

Art. 7 – Agevolazioni e relativi adempimenti

1. Nell'atto deliberativo con il quale vengono stabilite le aliquote e la detrazione di imposta vengono individuati gli adempimenti da effettuarsi da parte dei contribuenti interessati alle agevolazioni previste dal presente regolamento.

Art. 8 – Esenzioni per fabbricati posseduti dagli enti non commerciali

1. Ai fini dell'Imposta Municipale Propria, l'esenzione di cui all'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/1992 è a valere unicamente per quei fabbricati che, utilizzati dagli enti non commerciali, siano da questi anche posseduti.

Art. 9 – Versamenti

1. L'Imposta Municipale Propria in autotassazione viene corrisposta con le modalità previste dalla normativa statale.
2. Il pagamento dell'Imposta Municipale Propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
3. Si considerano regolarmente eseguiti i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto degli altri.

Art. 10 – Importi minimi per versamenti

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio di economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero del versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta non sia superiore a Euro 10,00.
2. Il limite previsto nel comma precedente deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, escluso di sanzioni ed interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'Ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e pertanto non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva.

Art. 11 – Misura degli interessi

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, la misura annua degli interessi è determinata nel tasso di interesse legale.
2. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.
3. Gli interessi di cui sopra vengono applicati sia per le pretese impositive da parte del Comune, sia per le somme spettanti al contribuente a titolo di rimborso, a decorrere dall'eseguito pagamento.

Art. 12 – Rateizzazione dell'imposta

1. Fatte salve eventuali diverse disposizioni normative statali, spetta al Funzionario responsabile, concedere o meno la rateizzazione alla pretesa relativa agli atti impositivi Imposta Municipale Propria, intesa quale somma a titolo di imposta, interessi e sanzioni, sulla base di specifica istanza presentata dal contribuente.
2. La rateizzazione resta subordinata altresì alla situazione di condizioni economiche/finanziarie disagiate del/i richiedente/i supportata da apposita documentazione.
3. La rateizzazione non può comunque eccedere n. 8 rate trimestrali. In ogni momento il debito può essere estinto in unica soluzione.
4. Limitatamente alla eventuale sanzione amministrativa, nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il contribuente decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro trenta giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.
5. Sull'importo delle somme dilazionate, sono dovuti gli interessi al saggio legale, con maturazione giorno per giorno, ove il versamento della prima rata avvenga entro il termine previsto per il pagamento in via ordinaria, gli interessi sono dovuti solamente sulle restanti rate.
6. Viene determinato in € 20.000,00 il limite oltre il quale è obbligatorio prestare apposita garanzia (polizza fideiussoria o fideiussione bancaria) a copertura del relativo debito, oggetto di rateizzazione.

Art. 13 – Rimborsi di modica entità

1. Non si fa luogo al rimborso di somme, a titolo della sola imposta, ove l'importo da corrispondere sia al di sotto di Euro 10,00 a decorrere dall'anno di imposta 2012.

Art. 14 – Rimborso dell'imposta per dichiarata inedificabilità di aree

1. Su richiesta dell'interessato il Comune può disporre il rimborso dell'imposta pagata per le aree che successivamente ai versamenti effettuati siano divenute inedificabili. La inedificabilità delle aree deve risultare da atti amministrativi del Comune, quali le varianti apportate agli strumenti urbanistici generali ed attuativi che abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, nonché da vincoli istituiti ai sensi delle vigenti leggi nazionali o regionali.
2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alle seguenti condizioni:
 - a) non siano state rilasciate concessioni e/o autorizzazioni edilizie per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;

- b) non siano state intraprese azioni, ricorsi o quant'altro avverso l'approvazione delle varianti apportate con gli atti e le disposizioni di cui sopra;
- c) le varianti agli strumenti urbanistici generali e/o attuativi abbiano ottenuto l'approvazione definitiva da parte degli organi competenti, o i vincoli di inedificabilità derivino da disposizioni legislative approvate definitivamente;
- d) non vi sia stata comunque utilizzazione edificatoria neppure abusiva dell'area interessata, a prescindere da eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all'abuso.

Il rimborso compete per non più di cinque anni di imposta durante i quali l'imposta è stata corrisposta sulla base del valore come area edificabile. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 2.

Art. 15 – Compensazione

1. Le somme liquidate dal Comune a titolo di rimborso dell'Imposta Municipale Propria, possono, su richiesta del contribuente da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare a titolo di Imposta Municipale Propria in autotassazione.

2. In caso di maggiori versamenti dell'Imposta Municipale Propria effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

Art. 16 – Funzionario Responsabile

1. La Giunta Comunale designa il funzionario cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta di cui al presente regolamento; il predetto funzionario sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Art. 17 - Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore con l'anno d'imposta 2012.